

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna – Sent. n.313/2020 del 15 dicembre 2020

Presidente **ANGELA SILVERI**. Estensore **M. Elisabetta Locci**; P.M. G. Madeo

Responsabilità per danno patrimoniale, danno da disservizio e danno all'immagine - Falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico – insussistenza del danno patrimoniale per tempestività delle azioni extragiudiziali di sospensione dal servizio– sussistenza del danno da disservizio e danno all'immagine – valutazione equitativa del danno.

Misura del danno contestato: € 18.805,94

Sentenza di CONDANNA per € 3.586,66 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e 666,14 euro per spese processuali

In tema di falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente pubblico

(insussistenza del danno patrimoniale) Non sussiste il danno patrimoniale, contestato dalla Procura erariale per la falsa attestazione in servizio attuata dal pubblico dipendente mediante l'omesso utilizzo del badge durante i periodi di assenza, quando, come nel caso di specie, l'Ente di appartenenza abbia posto in essere, tempestivamente, iniziative volte ad evitare il perpetrarsi dell'illecito, quali la disposta sospensione per tre mesi dal servizio, impedendo, conseguentemente, una possibile compensazione del "debito orario" mensile e/o giornaliero con le ore di presenza illecitamente attestate dal dipendente e l'erogazione del compenso a titolo di straordinario per le ore predette.

(Sussistenza del danno da disservizio) La falsa attestazione della presenza in servizio, attuata nelle predette forme, con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro, integra una fattispecie di danno da disservizio, che nel caso di specie è consistito nel pregiudizio arrecato all'Ente dai maggiori costi sostenuti per l'attivazione (e conclusione) del procedimento disciplinare apertosi nei confronti del dipendente, con conseguente distrazione di risorse ed energie lavorative dell'Amministrazione dal perseguimento dei fini propri e senza alcuna utilità per l'Ente danneggiato.

(Sussistenza del danno all'immagine - quantificazione) La sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "dell'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione", non ha inciso sulla disposizione speciale recata dell'art. 55 quinquies, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001, se non limitatamente all'ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-quater, comma terzo quater, ovvero sulle modalità di stima e di quantificazione del danno all'immagine; l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, è, pertanto, rimasta intatta e sopravvive alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 ed è azionabile da parte del Pubblico ministero contabile senza che le false attestazioni siano state accertate con sentenza penale irrevocabile di condanna.

Sussiste il danno all'immagine della pubblica amministrazione cagionato dal pubblico dipendente che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio, a prescindere dal livello di diffusione della notizia dell'illecito tramite i "mass media", che nel caso di specie è stata divulgata

solo all'interno dell'Amministrazione, poiché tale ultimo aspetto incide sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza.

La quantificazione del danno all'immagine va effettuata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., applicando gli indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia.